

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 26 GENNAIO AD OGGI

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 26/01/2015 | La battitura dello scontrino "non fiscale" alla consegna della DCR – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>) | 05/02/2015 | Spese di ristrutturazione edilizia condominiali: se qualche condòmino non paga l'intera sua quota – <i>QUESITO</i> (<i>paolo liguori</i>) |
| 26/01/2015 | Adeguamento Istat per dicembre 2014 (<i>Studio Associato</i>) | 06/02/2015 | L'acquisizione di una quota sociale durante il concorso - <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>) |
| 27/01/2015 | Le dimissioni del farmacista ospedaliero vincitore in forma associata di una farmacia – <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>) | 09/02/2015 | Spese per risparmio energetico: oltre la proroga, anche un'importante semplificazione (<i>mauro giovannini</i>) |
| 28/01/2015 | Donazione al coniuge di un immobile - <i>QUESITO</i> (<i>andrea piferi</i>) | 09/02/2015 | Distributore automatico e scontrino fiscale – <i>QUESITO</i> (<i>fernanda boffi</i>) |
| 28/01/2015 | Scontrino fiscale: dubbi, ancora dubbi, sempre dubbi... - <i>QUESITO</i> (<i>valerio salimbeni</i>) | 10/02/2015 | Chiusura posta certificata governativa – <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>) |
| 29/01/2015 | Impresa familiare: stop a rettifiche arbitrarie – <i>QUESITO</i> (<i>franco lucidi</i>) | 10/02/2015 | Licenza alcolici – <i>QUESITO</i> (<i>Studio Associato</i>) |
| 30/01/2015 | Le prestazioni lavorative nelle festività – <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>) | 11/02/2015 | La ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento - <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>) |
| 30/01/2015 | Ricetta elettronica e "ricetta bianca" – <i>QUESITO</i> (<i>valerio pulieri</i>) | 11/02/2015 | Tra medici e farmacie <i>no pubblicità</i> – <i>QUESITO</i> (<i>roberto santori</i>) |
| 02/02/2015 | Se il farmacista è anche medico..... - <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>) | 12/02/2015 | Anche per i trasferimenti coattivi vale il <i>prezzo valore</i> – <i>QUESITO</i> (<i>tullio anastasi</i>) |
| 02/02/2015 | Oltre i 1.000 euro anche gli stipendi vanno "tracciati" – <i>QUESITO</i> (<i>fernando marinelli</i>) | 12/02/2015 | La detraibilità del costo della ginnastica posturale – <i>QUESITO</i> (<i>tonino di carlo</i>) |
| 03/02/2015 | Il Consiglio di Stato rinnega se stesso e "liberalizza" improvvisamente lo spostamento della farmacia all'interno della sede (<i>gustavo bacigalupo</i>) | 13/02/2015 | Snc o sas: l'eterno dilemma – <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>) |
| 04/02/2015 | Il cosmetico in vetrina – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>) | | |

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE FEBBRAIO 2015

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 26 GENNAIO AD OGGI

26/01/2015 - La battitura dello scontrino "non fiscale" alla consegna della DCR - *QUESITO*

È ancora necessario emettere lo scontrino non fiscale quando consegniamo le ricette?

L'obbligo di emettere lo scontrino fiscale al momento della presentazione della *distinta contabile riepilogativa* con la dizione "*corrispettivo non pagato*" è stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 ed è tuttora in vigore.

Ma, come è noto, si tratta di un adempimento meramente formale, perché lo scontrino non deve essere conservato, dato che la sua finalità è soltanto quella di imprimere nella memoria del registratore di cassa gli importi delle distinte contabili emesse.

Il cerchio naturalmente si chiude con l'emissione, all'atto del pagamento da parte del SSN, dello scontrino "*definitivo*" per l'importo riscosso.

Questo duplice adempimento permette al farmacista di beneficiare dell'*esigibilità differita* dell'iva "contenuta" nella DCR, cioè, in pratica, di posticipare il versamento dell'iva inerente all'incasso del corrispettivo (a meno che, ma fortunatamente questo sembra escluso, lo "Split Payment" non finisca per operare anche sulla DCR...).

È bene anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva, e quindi quello dell'emissione dello scontrino "*definitivo*", non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (quali, ad esempio, Credifarma, Interfarma, ecc...) per l'anticipo delle "*distinte*", ma solo dalle successive ed effettive liquidazioni *da parte dell'ente erogatore*.

In particolare, l'importo che va battuto sugli scontrini è il valore esposto nella "*distinta*" nel campo "TOTALE" (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo "*importo da liquidare*", che è ovviamente la somma che verrà nel concreto percepita: quelle trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel *conto economico*, pur se, per esigenze di semplificazione, esse vengono riscaldate in occasione della liquidazione della "*distinta*" senza per questo, però, ridurre né l'imponibile, né l'iva.

In alternativa, ragioni di praticità possono in ogni caso consigliare di "rinunciare" – con riguardo al solo importo delle trattenute, beninteso - al meccanismo dell'*esigibilità differita*, con il conseguente versamento (anche) dell'iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo dall'effettivo incasso, e dunque, in sostanza, di battere gli scontrini (quello "*da liquidare*" prima, e quello "*definitivo*" poi) per il solo ammontare indicato nel campo "*importo da liquidare*" e corrispondente alla

somma effettivamente percepita.

Non resta, insomma, che scegliere tra le due soluzioni, tenendo peraltro presente che la seconda – nella gestione della farmacia – si presenta verosimilmente la più semplice.

(stefano civitareale)

26/01/2015 - Adeguamento Istat per dicembre 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *dicembre 2014*; l'indice *annuale* torna negativo perché è pari a -0,10%, mentre quello *biennale* è sceso allo 0,50%.

I canoni di locazione su base *annua* restano quindi invariati e in ragione *biennale* aumentano dello 0,375% (il 75% dello 0,50%).

(Studio Associato)

27/01/2015 - Le dimissioni del farmacista ospedaliero vincitore in forma associata di una farmacia - QUESITO

Nell'attesa del rilascio del provvedimento di titolarità che verrà emesso in Toscana entro sei mesi dall'assegnazione, è necessario costituire la società tra noi subito dopo l'assegnazione?

Considerato infatti che uno degli associati, il sottoscritto, è un farmacista ospedaliero (per il quale il termine di preavviso è di 90 giorni), e volendo evitare di restare per diversi mesi senza stipendio, è possibile costituire al più presto una società inattiva?

I profili di incompatibilità del farmacista ospedaliero per l'assunzione della quota sociale di una società di farmacisti potrebbe assumere rilevanza, stando alla lettera dell'art. 8 della l. 362/91, sin dal momento della costituzione della società che è comunque necessario formare - per rispondere ad altro Suo specifico interrogativo - subito dopo l'accettazione della sede, perché il rogito di costituzione è uno dei documenti che deve ineludibilmente essere prodotto unitamente all'istanza del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della farmacia.

L'art. 8 parrebbe cioè sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società *in quanto tale* ad essere incompatibile, ad esempio, con *"qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato"* e/o con *"la posizione di collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia"*, e dunque - proprio nel caso del farmacista ospedaliero - l'incompatibilità sarebbe addirittura duplice, trascurando un eventuale terzo profilo di impedimento derivante dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei farmacisti ospedalieri.

Ma coniugando tra loro, sul piano sistematico, gli artt. 7 e 8 della l. 362/91, potrebbe invece dedursi che l'incompatibilità – qualsiasi ipotesi di incompatibilità – possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto conto che l'art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a sua volta si rivolge a società di persone *titolari di farmacia*.

Questa, come si vede, sembrerebbe in definitiva una questione forse ancora aperta, quanto in ogni caso molto delicata perché inerente agli aspetti strutturali delle società di farmacisti.

La Sua idea però della società "inattiva" non è campata in aria, e del resto non è nuova, perché proprio sulla "inattività" della società (non essendo ancora titolare di farmacia) possono ancorarsi e trovare fondamento numerose ipotesi di lavoro.

Senonché, come accennato, qui il problema deriva dalla lettera dell'art. 8, che la Regione e/o il Comune e/o l'ASL potrebbero anche risolvere in termini di massimo formalismo, negando quindi addirittura il rilascio della titolarità laddove in cui ritenga illegittimamente formata la società appunto per la Sua incompatibilità al momento della costituzione.

Nel concreto sarebbe quindi probabilmente preferibile che Lei acquisisca anche in via breve il parere delle varie

amministrazioni (soprattutto di Asl e Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che, diversamente, si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che Lei rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori nel caso di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una scelta rivelatasi sbagliata.

Dinanzi a un parere negativo, allora, sarebbe tutto sommato molto più "pragmatico" accelerare la cessazione del rapporto di lavoro con l'ospedale, pure accollandosi l'eventualità di dover subire una trattenuta per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell'attivazione della farmacia.

Per completezza, tuttavia, la rinviamo alla [Sediva news del 20/01/2015](#) (*"Un altro "convitato di pietra" dei concorsi straordinari sono forse cadute le disposizioni sull'incompatibilità del socio"*), da cui potrà trarre qualche spunto diverso e soprattutto indicazioni ulteriori circa le scelte che Lei è chiamato a operare in questa complicatissima fase post-graduatoria.

(gustavo bacigalupo)

28/01/2015 - Donazione al coniuge di un immobile - QUESITO

Vorrei sapere se, donando a mia moglie un appartamento acquistato con i vantaggi prima casa (sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto) e comprandone un altro, posso usufruire dei vantaggi prima casa.

Se sono trascorsi *più di cinque anni* dall'acquisto dell'immobile oggetto della futura donazione, si è ormai al riparo dalla causa di decadenza posta dal comma 4 della nota II-bis all'art. 1 Tariffa T.U.I.R., per la quale, infatti, il beneficio viene revocato in caso di cessione *"prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto"*.

L'agevolazione, pertanto, può considerarsi ormai consolidata e non più "pregiudicata" dalla cessione, la quale peraltro – e qui veniamo al dunque - *potrebbe* ottenere l'effetto di rimettere in carreggiata il cedente per la stessa agevolazione sull'acquisto di un nuovo immobile, se in conseguenza del trasferimento venissero ad esistenza due delle condizioni richieste dalla norma per l'ottenimento del beneficio, e cioè quella di non essere *"titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare"* e quella di non essere *"titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con l'agevolazione"*.

Ma, s'intende, dovrebbero essere soddisfatte anche *tutte le altre* condizioni previste dalla richiamata nota II-bis.

(andrea piferi)

28/01/2015 - Scontrino fiscale: dubbi, ancora dubbi, sempre dubbi... - QUESITO

Come posso annullare uno scontrino di importo superiore ai 1000 euro emesso erroneamente?

La gestione dello scontrino fiscale genera sempre dubbi, perché la quotidianità dell'esercizio della farmacia ci espone inevitabilmente a mille piccoli inconvenienti.

Ebbene, come abbiamo più volte avuto modo di chiarire, nel caso di scontrino errato semplicemente *emesso e non consegnato* al cliente, la procedura da seguire è la seguente:

- barrare con una linea trasversale lo scontrino errato e annotare manualmente la dicitura *"scontrino annullato per emissione errata"* aggiungendo preferibilmente anche la firma di chi lo annulla, per poi procedere con la stampa e il rilascio al cliente di un nuovo scontrino per l'importo corretto;

- allegare lo scontrino annullato a quello di chiusura deducendo il suo ammontare dal totale del giorno da trascrivere sul registro dei corrispettivi.

Se invece lo scontrino è stato anche *consegnato* al cliente e la farmacia non riesce più a rientrare in possesso, si può comunque tener conto dell'errore al momento dell'iscrizione della somma sul registro dei corrispettivi, decurtando l'importo dal totale giornaliero e annotando il numero dello scontrino errato nel rigo relativo al giorno di riferimento.

(valerio salimbeni)

29/01/2015 - Impresa familiare: stop a rettifiche arbitrarie – QUESITO

L'Agenzia delle Entrate sta procedendo a una verifica della nostra posizione e, da quel che hanno riferito i funzionari, in caso di recupero di reddito imponibile, questo sarebbe posto interamente a carico del titolare della farmacia, che è mio padre, pur sussistendo tra noi un'impresa familiare.

Proprio lo scorso anno, appunto in materia di tassazione dei redditi dell'*impresa familiare*, una sentenza della *Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (384/03/14)* è intervenuta con un chiarimento importante.

In sintesi, secondo i giudici emiliani il maggior reddito scaturente dall'accertamento su un'impresa familiare *non* può essere ripartito tra il titolare e i collaboratori con percentuali *diverse* da quelle indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno oggetto di accertamento, a meno che il Fisco non contesti proprio la *titolarità* delle rispettive quote.

La tesi – anche se affermata, per il momento, soltanto da un giudice di merito - appare a nostro avviso di grande rilievo per almeno due motivi.

Innanzitutto, perché *implicitamente* chiarisce la rilevanza fiscale del reddito del collaboratore familiare nonostante in tempi non troppo lontani l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto l'esatto contrario (*Ris. 176/E del 28/04/2008*).

E, in secondo luogo, perché pone dei "paletti" al Fisco con riguardo all'imputazione delle riprese a tassazione, che non possono essere fatte arbitrariamente – magari "caricandole" sul soggetto che ha l'aliquota marginale più elevata secondo criteri di pura e semplice massimizzazione del gettito erariale - ma devono corrispondere per l'appunto, almeno fino a prova contraria, alle quote di partecipazione che figurano nella dichiarazione dei redditi.

Beninteso, restano fermi i principi sia codicistici che tributari, secondo i quali la misura della partecipazione dei familiari deve comunque rispecchiare l'effettivo apporto lavorativo reso da ognuno di loro nell'anno volta a volta di riferimento, pur se, per la verità, questo è un aspetto che l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto sinora di penetrare molto raramente, circoscrivendo nei fatti i suoi interventi soprattutto nei casi di imputazione ai collaboratori familiari di redditi straordinariamente elevati.

(franco lucidi)

30/01/2015 - Le prestazioni lavorative nelle festività – QUESITO

Quali sono le festività nazionali e infrasettimanali e come devono essere considerate le prestazioni di lavoro effettuate in tali giorni?

Il CCNL delle farmacie prevede come festività nazionali e infrasettimanali le giornate seguenti: *1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, oltre alla solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.*

Al lavoratore che si assenta durante queste giornate non dovrà quindi essere trattenuta alcuna indennità.

Nel caso in cui una delle festività dovesse però coincidere con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione dovrà essere corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera, tenendo perciò conto di ogni elemento accessorio.

Inoltre, se il lavoratore presta servizio durante queste giornate cadenti di domenica, avrà diritto ad una maggiorazione festiva oppure, quando abbia superato le 40 ore medie settimanali, allo straordinario festivo.

(giorgio bacigalupo)

30/01/2015 - Ricetta elettronica e "ricetta bianca" – QUESITO

Se ho un cliente con una fascia di reddito tale che per alcuni farmaci (es. Eutirox: sono in provincia di Ravenna) non gli conviene la "mutualistica", come mi devo comportare dal momento che il "promemoria" della ricetta elettronica NON è quello di una ricetta bianca, mancando evidentemente il timbro e la firma in originale?

Il cliente potrebbe fare 10 fotocopie e andare in varie farmacie a prelevare il farmaco, dato che il "promemoria" viene annullato, diversamente da quel che avviene se la spedizione è effettuata in regime convenzionale.

Come fare quindi per trattarla come una ricetta bianca?

La risposta al quesito sembra pressoché insita nella domanda stessa, proprio perché non è possibile evidentemente trattare la ricetta elettronica come "ricetta bianca".

Questo nuovo sistema elettronico, infatti, risponde a una precipua esigenza, che è quella della *tracciabilità* fino all'utente finale della consegna del farmaco spedito in regime di SSN e non può essere utilizzato per altre finalità.

Pertanto, se il paziente non ha convenienza a richiedere il farmaco ponendolo a carico del SSN, perché magari il ticket è maggiore del costo del medicinale, dovrà verosimilmente richiedere al medico la "ricetta bianca" e con quella procedere al relativo acquisto.

Del resto, si tratta probabilmente di malati cronici (l'esempio da Lei riportato dell'Eutirox, se non andiamo errati, ricade proprio in questa casistica), per cui una volta affrontato il problema in pratica lo si risolve forse per sempre.

(valerio pulieri)

02/02/2015 - Se il farmacista è anche medico... – QUESITO

Se un farmacista titolare (o socio) e' anche medico può, da solo o costituendo società con terzi, aprire uno studio medico specialistico, non mutualistico e non annesso alla propria farmacia, nominando un direttore sanitario?

Presumendo (dalla formulazione del quesito) che l'apertura di uno studio di medicina specialistica preveda lo svolgimento dell'attività medica anche da parte Sua, va ricordato che l'art. 102, primo comma, del T.U.LL.SS. sancisce il principio secondo il quale "*il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie*", come certamente è quella di medico chirurgo.

Anzi, stando al TAR Umbria (sentenza n. 371 del 25.07.2014), il divieto di "*esercizio cumulativo*" varrebbe anche nell'ipotesi in cui il farmacista non sia né titolare individuale, né socio di una società titolare di farmacia, perché "*l'esercizio della farmacia*" indicato nel citato art. 102 si riferirebbe alla persona fisica del farmacista, e dunque anche al semplice collaboratore, ove anche medico, sarebbe interdetto l'esercizio cumulativo delle due professioni.

Su quest'ultimo aspetto, il nostro avviso è diverso, come si rileva dalla Sediva News del 10.04.2008 ("*La farmacia e il*

vicino ambulatorio medico”), da cui Lei potrà attingere, ci pare, indicazioni forse utili nella vicenda che La riguarda.

In ogni caso, “*de iure condendo*” non sono programmate variazioni a quel principio, perché il disegno di legge, che intende modificare l’art. 102 consentendo l’esercizio di tutte le professioni sanitarie all’interno della farmacia, prevede che l’attività medica non possa essere in qualunque modo collegata a quella di farmacista, cosicché il “prescrittore” di medicinali deve restare lontano, non solo fisicamente, dalla farmacia.

(stefano lucidi)

02/02/2015 - Oltre i 1.000 euro anche gli stipendi vanno “tracciati” – QUESITO

Sono abituato a pagare gli stipendi dei miei dipendenti in contanti anche per importi superiori ai 1.000 euro; è ancora possibile questo, considerato che quanto corrisposto coincide con il netto della busta paga regolarmente elaborata e consegnata al dipendente e soprattutto inserita nel libro unico del lavoro?

La Sua è un’abitudine che deve essere inevitabilmente rivista, prescindendo anche dal libro unico del lavoro.

Secondo le norme sull’*antiriciclaggio*, come del resto più volte abbiamo rilevato su questa Rubrica, non è possibile effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante, tra *oggetti diversi*, per importi superiori ad € 999,99, dovendo servirsi di strumenti *tracciabili* messi a disposizione da banche, Poste italiane o da istituti di moneta elettronica (bancomat, bonifici, carte di credito ecc.).

Non rappresentando, pertanto, la busta paga uno strumento capace di *tracciare* (non in senso tecnico, almeno...) le movimentazioni di denaro tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione, non può esserci, per gli stipendi di importo superiore al richiamato limite, altra soluzione diversa dal pagamento mediante bonifici bancari ovvero, s’intende, assegni circolari o di c/c.

E questa regola vale ovviamente anche per le farmacie ed i loro dipendenti.

(fernando marinelli)

03/02/2015 - Il Consiglio di Stato rinnega se stesso e “liberalizza” improvvisamente lo spostamento della farmacia all’interno della sede

In una recentissima circostanza (v. [pillola in Piazza Pitagora n. 672](#)) abbiamo già ricordato che quella del CdS n. 24 del 07/01/2015 è una decisione che deve amareggiare chiunque abbia minimamente a cuore la certezza del diritto in generale e una qualche stabilità del diritto delle farmacie in particolare.

Confermando infatti la sentenza del Tar Lazio 14/05/2014, n. 4950 - già da par suo contraddittoria e parecchio superficiale nel decidere in pratica di... non decidere (v. [pillola in Piazza Pitagora n. 664](#)) - il Supremo Consesso con strabiliante “nonchalance” ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un comune aveva autorizzato il trasferimento nel capoluogo (dove era ubicato anche l’altra farmacia in esercizio), e sia pure nell’ambito della circoscrizione di pertinenza, di una farmacia – guarda caso partecipata proprio dal comune – istituita originariamente in soprannumero in una frazione, ma riassorbita per effetto della riduzione a 1:3300 del rapporto limite farmacie-abitanti, con lo scenario finale tuttavia di concentrare nel capoluogo l’intera offerta di farmaci e privandone del tutto il restante territorio comunale, pur esteso e tutt’altro che disabitato.

Qui dunque la questione non si pone tanto sulla diversità – per quel che riguarda una molto presunta libera o meno libera trasferibilità all’interno della sede - tra farmacie (tuttora *soprannumerarie* e farmacie (ora) *numerarie*, problema da noi già affrontato e su cui comunque torneremo, quanto piuttosto sull’inescusabile sciattezza con cui il CdS, appiattendosi

dichiaratamente sulla sent. n. 217 del 7.3.1994, ma ignorando colpevolmente la sua stessa giurisprudenza degli anni precedenti e ancor più quella di segno esattamente contrario degli ultimi 20 anni, conclude a favore della legittimità del provvedimento autorizzativo affermando che “[...] il Comune non può opporsi alla libera scelta del farmacista, in quanto, com’è stato osservato, una siffatta facoltà costituisce l’esplicazione dei generali diritti di libertà di iniziativa economica e dell’esercizio della professione, sia pure subordinandosi al trasferimento all’autorizzazione delle competenti autorità, che non può essere negata se non per precipue ragioni ostative.”.

Le cose però non stanno più così, come detto, ormai da molto tempo dato che questa era stata la posizione assunta dai giudici amministrativi prima dell’entrata in vigore della l. 2.4.1968 n. 475, cioè nella... preistoria, e riaffacciatisi nella giurisprudenza solo con qualche tentativo del tutto sporadico di... ritorno al passato e ora – lo abbiamo appena visto - con questa sentenza.

Senonché, oggi una decisione del genere è, se possibile, ancor più grave, perché nel frattempo l’art. 11 del dl. Cresci Italia ha innestato nel sistema – aggiungendoli o, se si preferisce, sostituendoli alle famose “*esigenze degli abitanti della zona*”, indicate come interessi pubblici da salvaguardare dall’art. 1 della l. 475/68 - criteri nuovi e univoci (“*una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico*”, l’“*equa distribuzione sul territorio*”, “*accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*”) nella collocazione territoriale degli esercizi, di cui quindi l’amministrazione, accogliendo o rigettando la domanda di trasferimento, deve ora comunque tener conto e tendenzialmente anche dar conto nel provvedimento.

Invece, discostandosi persino da due suoi precedenti, per di più molto recenti, perfettamente in tal senso (v. sent. n. 5840 del 25/11/2014: cfr. [pillola in Piazza Pitagora n. 671](#) e, per la prima volta, v. sent. n. 4705 del 16/9/2014: cfr. [pillola in Piazza Pitagora n. 667](#)), di tutto questo il Consiglio di Stato si è qui allegramente disinteressato!

Un consigliere pigro, un collegio distratto, o che altro?

(gustavo bacigalupo)

04/02/2015 - Il cosmetico in vetrina – QUESITO

Mi viene proposto da una nota casa di cosmetici di riservare per un certo periodo alla nuova linea dei loro prodotti la vetrina principale della farmacia. Vorrei però capire come va trattato sul piano fiscale il compenso che mi verrà riconosciuto.

È un tema da noi già affrontato, ma evidentemente sempre attuale.

Dunque, l’operazione proposta, chiamata generalmente “*esposizione preferenziale*”, consiste proprio nel riservare all’esposizione di un determinato prodotto (o linea di prodotti, come nel Suo caso) alcuni spazi o aree particolarmente in vista dei locali destinati alla vendita, come appunto le vetrine o le “isole”, allo scopo evidente di orientare la domanda dei clienti della farmacia verso i prodotti esposti.

Ora, se la farmacia non sceglie questi comportamenti *soltanto* nell’interesse della propria attività commerciale, ma si impegna, naturalmente verso un compenso, a rendere tale servizio promozionale nei confronti di un suo fornitore (il che, per lo più, avviene sulla base di intese diverse - pur se in qualche modo collaterali e/o integrative - dall’*accordo-quadro* che può regolare i rapporti di fornitura sottostanti), essa finisce per svolgere una vera e propria *prestazione di servizio*.

Il relativo corrispettivo, pertanto, concorre indubitabilmente a formare i ricavi imponibili dell’esercizio ai fini delle imposte

dirette, e per ciò stesso, per quanto riguarda l'Iva, da fatturare *al momento del pagamento* (secondo la regola generale in tema di *prestazioni di servizi*) con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%).

Dato che spesso accordi del genere – che, come diremo subito, è bene formare per iscritto - prevedono che il corrispettivo non venga liquidato in misura *fissa*, ma *percentualmente* sull'ammontare del *venduto* alla clientela, e/o sull'importo degli acquisti da parte della farmacia dei prodotti promossi (e in genere con l'impegno di quest'ultima a realizzare un numero minimo di eventi/attività), il compenso sarà definitivamente liquidato, in linea di massima, soltanto a *consuntivo*, cioè quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.

Per evitare tuttavia possibili contestazioni da parte dell'Erario di “*sotto-fatturazioni*” di tutto o parte l'evento (magari derivanti da controlli incrociati, peraltro sempre più frequenti, effettuati sulla ditta fornitrice-pagatrice del compenso), è opportuno che le fatture emesse dalla farmacia al fornitore in questione rechino una descrizione dettagliata dell'attività svolta, facendo riferimento espresso a quell'accordo integrativo cui si è accennato, richiamandone anche sinteticamente gli elementi essenziali (come le condizioni per la determinazione del compenso, il calendario promozionale, il periodo della promozione, ecc.) e soprattutto – ove siano previsti pagamenti periodici, o comunque in più soluzioni - contengano l'indicazione se l'importo fatturato sia a saldo, ovvero in acconto salvo conguaglio da definirsi per l'appunto sulla base dei risultati definitivi.

(stefano civitareale)

05/02/2015 - Spese di ristrutturazione edilizia condominiali: se qualche condòmino non paga l'intera sua quota – QUESITO

Nel 2014 sono stati effettuati dei lavori straordinari nel mio condominio.

Nel corso dello stesso anno, però, soltanto alcuni condòmini hanno versato interamente la loro quota, perché altri hanno versato soltanto un acconto. Sembrerebbe però che l'amministrazione condominiale intenda certificare ai fini della detrazione fiscale da far valere nella prossima dichiarazione dei redditi (730 o Unico) l'acconto versato all'impresa ripartendolo tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi posseduti; ma in tal modo chi non ha pagato l'intera quota ma ha dato solo un acconto beneficerebbe della detrazione per un importo maggiore di quello corrispondente all'importo effettivamente pagato... E' corretto?

La detrazione fiscale a fronte di spese per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni condominiali spetta ai condòmini in proporzione ai millesimi di possesso, anche se i documenti di spesa sono intestati al condominio come tale.

Tuttavia, come la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare (Cir. 57/E/ e 121/E del 1998), le spese che danno diritto alla detrazione sono soltanto quelle che assolvono la duplice condizione: a) di essere state sostenute dall'amministratore nell'anno di riferimento (2014), e b) per le quali i condòmini abbiano provveduto alla relativa copertura entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

Pertanto, per aver diritto al beneficio nella misura piena, i condòmini morosi devono completare il versamento della loro quota entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; diversamente, la detrazione compete nella misura corrispondente all'importo effettivamente versato.

A queste regole si deve attenere anche l'amministrazione del condominio nel redigere le “certificazioni” di fine anno e

quindi, mentre ai condòmini che vi avranno provveduto tempestivamente dovrà essere certificato il versamento della quota integrale (e costoro, naturalmente, potranno far valere la detrazione sull'intero importo), al condòmino invece che avrà versato nell'anno soltanto un acconto dovrà essere attestato la minor somma realmente corrisposta e solo per quest'ultima potrà quindi far valere la detrazione fiscale.

In sostanza, dunque, ai condòmini che hanno pagato l'intera loro quota non può essere rilasciata per nessuna ragione una certificazione per un importo inferiore sol perché il condominio, a causa di altri condòmini resisi morosi, non abbia potuto far fronte al pagamento integrale dei lavori eseguiti.

E senza dubbio, per concludere, l'amministratore che agisse diversamente si esporrebbe anche ad un'azione di responsabilità.

(paolo liguori)

06/02/2015 - L'acquisizione di una quota sociale durante il concorso - QUESITO

Ho partecipato al concorso per l'assegnazione di farmacie in forma associata nel Lazio. Al momento dell'uscita del bando e della partecipazione al concorso mi trovavo nella posizione di semplice farmacista collaboratore; l'associazione con gli altri due colleghi risulta vincitrice di una sede.

Qualche mese dopo la presentazione della domanda al concorso ho però rilevato una piccola quota di una farmacia in veste di socio accomandante.

Nel bando è riportato nell'art. 2 che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda si dichiara di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede.

Nella posizione in cui mi trovo ora ci è quindi preclusa l'assegnazione? E vendere la quota equivarrebbe a vendere una farmacia e cadere dunque nella preclusione decennale?

Il bando di concorso della Regione Lazio (al pari di tutti gli altri bandi regionali) prevede all'art. 12, tra le cause di esclusione dalla graduatoria, la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione al concorso *emersa* successivamente all'interpello, e quell'”*emersa*” ci pare lasci intendere che tale disposizione riguardi le preclusioni originarie o il venir meno delle condizioni di partecipazione, che, sussistenti ancor prima dell'interpello, siano affiorate solo successivamente, quindi esattamente la fattispecie che La riguarda.

L'acquisto di una quota pur minima di una sas - operato nelle more dell'espletamento del concorso (sempreché non si tratti di una sas titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria) – dovrebbe perciò aver fatto venir meno una delle condizioni soggettive contemplate dall'art. 2 dello stesso bando per l'ammissione o, come in questo caso, per la permanenza nella procedura concorsuale.

Quando “*emergerà*” davvero questa vicenda, Lei, unitamente ai Suoi “*associati*”, dovrebbe essere pertanto escluso dal concorso; e questo anche nell'ipotesi in cui provvedesse a cedere in tutta fretta la quota sociale acquisita, proprio per la mancata conservazione – fino alla data di pubblicazione della graduatoria - di tutte le condizioni soggettive di partecipazione al concorso.

Quindi, il problema per Lei non nascerebbe certo dalla cessione della quota - in ogni caso non equiparabile minimamente alla cessione di una farmacia e dunque di per sé non comportante la preclusione decennale – ma appunto dalla sua acquisizione nel corso della procedura.

(stefano lucidi)

09/02/2015 - Spese per risparmio energetico: oltre la proroga, anche un'importante semplificazione

Come sappiamo, le agevolazioni fiscali riconosciute a fronte di

spese per interventi finalizzati al conseguimento del *risparmio energetico* sono state prorogate a tutto il 2015 dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 47, L. 190/2014).

Il decreto sulle semplificazioni fiscali (art. 12 D.lgs. 175/2014) contiene però al riguardo un'altra buona notizia, peraltro da noi anticipata a suo tempo, disponendo l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione per i lavori che proseguono oltre l'anno.

Tale comunicazione, come forse si ricorderà, doveva essere inviata telematicamente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e quindi, per gli interventi effettuati nel 2014 e non ancora terminati, la comunicazione si sarebbe dovuta fare entro il 31 marzo 2015.

Il mancato invio o l'errata compilazione del modello, anche se non determinava la decadenza dal beneficio, comportava in ogni caso il pagamento di una sanzione pecuniaria (da 268 e 2.065 euro).

Ora questo rischio non si correrà più e inoltre, come avverte l'Agenzia delle Entrate (cir. 31/E/2014), in applicazione – per così dire – del “favor rei” questa novità “sana” anche le violazioni dell'obbligo abrogato commesse prima dell'entrata in vigore del provvedimento (14 dicembre 2014) per le quali, pertanto, le sanzioni non devono più ritenersi applicabili, a meno che alla data stessa del 14 dicembre 2014 non sia intervenuto un provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni.

(mauro giovannini)

09/02/2015 - Distributore automatico e scontrino fiscale – QUESITO

Per l'incasso del distributore di profilattici all'esterno della farmacia dobbiamo battere scontrino fiscale?

Come ricordato più volte, l'art. 2 del DPR 696/1996, emanato in materia di operazioni soggette a certificazione fiscale, ha espressamente esonerato le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Tuttavia, il relativo incasso giornaliero dovrà essere regolarmente annotato sul registro prima nota dei corrispettivi negli stessi termini e con le stesse modalità di tutti gli altri incassi “scontrinati” dalla farmacia.

(fernanda boffi)

10/02/2015 - Chiusura posta certificata governativa – QUESITO

Ho partecipato al concorso straordinario farmacie nella regione Lombardia dando la mia pec governativa. Ora che verrà chiusa, come potrò ricevere eventuali comunicazioni? Posso chiedere la sostituzione e in che modo?

È una vicenda che coinvolge parecchi partecipanti al concorso straordinario, che hanno infatti fornito a suo tempo una PEC su cui effettuare tutte le comunicazioni ma che però è stata o verrà ben presto dismessa.

Ma la soluzione dovrebbe essere agevole, perché ci risulta che la piattaforma di partecipazione al concorso consente di modificare in qualunque momento la PEC fornita al momento della presentazione della domanda, cosicché – dopo aver aperto una nuova *casella di posta elettronica certificata* – potrà renderla nota “digitandola” nella stessa piattaforma.

(stefano lucidi)

10/02/2015 - Licenza alcolici - QUESITO

L'ufficio SUAP del Comune, sollecitato pare dall'Ufficio delle Dogane, richiamando l'art. 29 del D.LGS. n° 504 del 1995, ci invita a inoltrare domanda allo stesso Ufficio delle dogane della Provincia, per il "rilascio della licenza fiscale d'esercizio di minuta vendita di prodotti alcolici."

Siamo già in possesso di una licenza di vendita "Imposta di fabbricazione sugli spiriti" che allego in copia e che per la

verità non rinnoviamo da diversi anni. Vorremmo cortesemente avere il Vostro parere su come procedere.

La licenza di vendita dei prodotti alcolici, a suo tempo da Lei richiesta e ottenuta, La sottrae a qualsiasi sanzione per aver adempiuto agli obblighi che Le facevano carico ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 504/1995.

La competenza per il rilascio della gestione di tali licenze è però recentemente passata dall'Ufficio tecnico di fabbricazione (UTF) all'Agenzia delle Dogane, che però non può pretendere una nuova iscrizione, tenuto conto della licenza in Suo possesso, che perciò deve comunque essere esibita agli uffici competenti.

I funzionari delle dogane non dovrebbero insomma richiedere la presentazione di una nuova domanda, e comunque tale procedimento non comporta in ogni caso oneri di natura finanziaria.

(Studio Associato)

11/02/2015 - La ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento - QUESITO

Dopo numerose lettere di richiamo, sono costretto a procedere al licenziamento di un magazziniere ma vorrei conoscere il modo per garantirmi la ricezione della lettera da parte del lavoratore, perché temo che possano sorgere contestazioni anche pretestuose.

Il licenziamento produce effetto nel momento in cui la relativa comunicazione del datore di lavoro perviene a conoscenza del destinatario, e si ritiene da questi conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo, a meno che il lavoratore non provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Nel caso di impiego del servizio postale, la prova della conoscenza della comunicazione di licenziamento si può avere con l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione della compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale.

Anche in tale evenienza, però, può restare in piedi verosimilmente (tenuto conto di quel che leggiamo nel quesito) il problema della *giusta causa* o del *giustificato motivo* che la comunicazione verosimilmente ha invocato, perché, in caso di impugnativa del licenziamento per la loro asserita insussistenza, il datore di lavoro – laddove evidentemente le ragioni del lavoratore siano accolte – può essere condannato al pagamento di mensilità suppletive, escluso tuttavia in ogni caso, come noto, il diritto dell'interessato alla reintegrazione nel posto di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

11/02/2015 - Tra medici e farmacie no pubblicità – QUESITO

So bene che la farmacia non può ospitare pubblicità di centri medici o ambulatori, ma è forse proibito anche il contrario, e cioè che un laboratorio e/o un centro medico ospiti pubblicità di farmacie?

L'art. 20 del *Codice deontologico del farmacista* dispone testualmente che “*Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.*”

Come è evidente, quindi, il *Codice* vieta tassativamente sia l'esposizione *nella farmacia* di qualsiasi comunicazione relativa a studi ambulatoriali, medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere, sia l'esposizione *negli studi*

ambulatoriali, medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere di qualunque comunicazione relativa a una o più determinate farmacie.

(roberto santori)

12/02/2015 - Anche per i trasferimenti coattivi vale il prezzo valore – QUESITO

Il mese scorso mi sono aggiudicato un appartamento in un'asta pubblica. Ho saputo che per il pagamento dell'imposta di registro posso beneficiare di un trattamento agevolato.

Si tratta sicuramente del metodo del “prezzo valore”, di cui abbiamo parlato altre volte, e che consente di calcolare l'imposta non sul valore del bene trasferito – nel nostro caso il prezzo di aggiudicazione – ma sul c.d. “valore catastale” dell'immobile, ottenuto moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente di aggiornamento.

Questo metodo - che in realtà non costituisce come tale un'autentica agevolazione, ma soltanto un criterio alternativo per la determinazione della base imponibile - consente comunque una notevole, e talora notevolissima, riduzione del carico fiscale, perché il valore catastale è generalmente inferiore al prezzo pagato, che a sua volta riflette tendenzialmente il valore di mercato.

In verità, fino ad una recente sentenza della Corte Costituzionale (*Sent. n. 5 del 23.1.2014*), l'applicazione del metodo del prezzo-valore ai trasferimenti coattivi era contestata dalla stessa Agenzia delle Entrate sulla base di un'interpretazione (eccessivamente) letterale della norma. Ora, con questa decisione, la Consulta ha definitivamente posto fine alla *querelle*, estendendone l'applicazione anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto.

Il principio, infine, è stato comunque recepito anche dall'Agenzia delle Entrate (*Cir. 2/E/2014*) che ha mutato il suo indirizzo precedente adeguandolo alla pronuncia richiamata.

(tullio anastasi)

12/02/2015 - La detraibilità del costo della ginnastica posturale - QUESITO

È possibile detrarre ai fini Irpef le spese sostenute per le mie sedute di ginnastica posturale presso la palestra in cui sono iscritta?

Secondo l'orientamento espresso un paio di anni fa dall'Amministrazione finanziaria (*Circ. 19/2012*), la spesa d'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata quale *spesa sanitaria*, anche in presenza di un certificato medico che prescrive una ginnastica specifica a scopo di prevenzione o terapeutico, in quanto essa va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo, e non è quindi di per sé riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato.

Ma se la ginnastica, sempre prescritta da un medico, è svolta sotto la guida di un fisioterapista, o di un operatore sanitario qualificato, rientrando perciò nella sfera della *riabilitazione posturale* e/o nelle sintomatologie dolorose della schiena (e delle articolazioni in genere), le relative spese possono essere ammesse in detrazione sempre che, s'intende, le prestazioni siano regolarmente fatturate dal professionista sanitario.

(tonino di carlo)

13/02/2015 - Snc o sas: l'eterno dilemma - QUESITO

Anche prescindendo dalla possibilità concreta di conseguire una farmacia in uno dei concorsi straordinari in cui ho partecipato con altri colleghi, che tipo di società Lei consiglia di costituire tra i vincitori o anche semplicemente per acquistare una farmacia?

Ci sono temi, come questo, sui quali si torna ripetutamente, magari fino alla noia, ma una Rubrica come questa deve...

tener duro, specie quando una vicenda sia così sentita e diffusa tra i farmacisti.

Dunque, le società di persone possono essere formate come *snc* (società in nome collettivo) o *sas* (società in accomandita semplice) e la differenza tra le due forme è di massimo rilievo.

In sintesi, perché non può essere questa la sede per un... trattato di diritto commerciale, nella *snc* tutti i soci sono imprenditori, tutti i soci (congiuntamente o disgiuntamente tra loro) amministrano e tutti i soci sono legali rappresentanti della società, anche se l'atto costitutivo/statuto può prevedere che l'amministrazione e/o la rappresentanza spettano soltanto ad uno o a più soci e non a tutti.

Senonché, anche il socio che – per scelta o per altro, ma sempre con il consenso degli altri soci - non partecipi, per statuto evidentemente, all'amministrazione della società, risponde nondimeno delle obbligazioni sociali *illimitatamente* con tutti i suoi beni, *solidalmente* con gli altri soci e con la società, e *sussidiariamente* rispetto alla capienza del patrimonio sociale, nel senso che il creditore deve prima agire nei confronti della società come tale e, nella misura in cui il suo credito resti insoddisfatto, agire verso i soci, scegliendo liberamente chi di loro aggredire.

La *snc*, dunque, è una società, per così dire *vera*, perché configura un'autentica gestione comune di un'impresa, perciò esercitata in tal caso *collettivamente*.

Invece nella *sas* le cose stanno ben diversamente: rispondono infatti delle obbligazioni sociali, secondo quanto appena chiarito, soltanto i soci *accomandatari* perché soltanto i soci accomandatari amministrano e rappresentano la società, congiuntamente o disgiuntamente, mentre i soci *accomandanti* rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al loro apporto e proprio per questo non possono compiere atti di gestione, né di amministrazione, né di rappresentanza.

Ma, come abbiamo scritto altre volte, i concorrenti che risultino vincitori di una sede in forma associata possono tranquillamente optare per l'una o per l'altra forma, salvo il rispetto della “paritarietà” della loro partecipazione sociale, essendo imposto dall'art. 11 del dl. CresciItalia che costoro partecipino in pari misura al capitale sociale.

Non per questo, tuttavia, può ritenersi preclusa la costituzione di una *sas* (anche se qualcuno può forse pensarla diversamente), perché la “paritarietà” – stando almeno all'art. 11 - non attiene anche alla gestione o all'amministrazione.

In generale, però, la scelta per l'una o l'altra forma sociale – anche quando s'intenda formare una società in vista dell'acquisizione negoziale di una farmacia, e quindi anche prescindendo dai concorsi – può dipendere anche dalle scelte lavorative dei soci, e pertanto, se ad esempio le prestazioni, professionali e non, saranno svolte nella farmacia sociale da tutti i soci, sarà forse preferibile, per quel che si è osservato sul piano delle responsabilità, la forma della *snc*; diversamente, si potrà forse propendere per la *sas*.

Questo peraltro, come accennato, solo in massima sintesi, perché i profili da approfondire sono parecchi e l'atto costitutivo/statuto dovrà essere tutt'altro che un testo ciclostilato, ma studiato dagli interessati nei minimi particolari, dato che ogni sua disposizione dovrà tendenzialmente corrispondere ad una precisa opzione del socio, giuridica ma anche di vita.

(gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ *Per l'Imu dei terreni agricoli l'ennesimo rinvio: alla cassa il 10 febbraio 2015*

Decreto Legge 24/01/2015, n. 4

Nel caos più totale sia per i contribuenti che per i professionisti

da loro incaricati, a soli tre giorni dalla scadenza già prorogata in precedenza, sono state finalmente definite le regole per il calcolo dell'Imu dovuta per i terreni agricoli, rinviando nuovamente la scadenza per il pagamento allo scorso 10 febbraio 2015.

➤ **Il decreto sullo split payment dell'Iva**

Ministero dell'Economia e delle finanze – decreto 23/01/2015.

E' stato pubblicato il DM attuativo delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 (v. *Sediva News* del 12/01/2015) che definisce le modalità e i termini per il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni, dando così attuazione al meccanismo del c.d. *split payment*.

➤ **L'istituzione di una nuova sede farmaceutica utilizzando i "resti"**

[Consiglio di Stato – sent. 03/02/2015, n. 528](#)

Il Supremo Consesso, richiamandosi a quanto affermato la prima volta nella sentenza n. 4667/2013 (commentata nella *Sediva News* 20/09/2013: "*Consiglio di Stato: l'organo comunale competente è la Giunta*"), ha ribadito che il Comune, disponendo l'istituzione di una sede farmaceutica "in più" con l'utilizzo di "resti" superiori a 1.650 abitanti, non deve motivare specificamente tale scelta, perché anzi, stando anche alla *ratio* della riforma, il favore del legislatore è nel senso del maggior ampliamento del numero degli esercizi farmaceutici sia pure nel rispetto del principio del loro contingentamento sulla base del nuovo rapporto limite farmacia-abitanti pari a 1:3.300 ("*al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico*"), precisa in particolare l'art. 11 del D.L. Cresci Italia). (g.b.)

➤ **Non è nulla la sentenza tributaria che riproduce integralmente il contenuto di un atto di parte**

Corte di Cassazione – Sez. Unite – sent. 16/01/2015, n. 642

La Suprema Corte ha "abbracciato" definitivamente il filone giurisprudenziale che reputa legittime le sentenze tributarie che riproducono integralmente il contenuto di un atto di parte, sempreché risultino comunque riconducibili al giudicante - ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva - le ragioni sulle quali la decisione è fondata. (m.g.)

➤ **Il sequestro conservativo permane sino al saldo della rateizzazione**

Corte di Cassazione – Sez. Penale - sent. 14/01/2015, n. 1364

I giudici di Piazza Cavour hanno sancito che in materia di reati tributari il *sequestro preventivo*, finalizzato alla confisca *per equivalente*, può legittimamente permanere fino a quando persiste in capo al reo l'indebito arricchimento (omesso versamento dell'imposta evasa). (s.l.)

➤ **Il PVC della Guardia di Finanza nel processo penale**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 04/02/2015, n. 4919

Gli Ermellini, in netta controtendenza rispetto ad altre posizioni giurisprudenziali già espresse sul tema, hanno disposto che il giudice penale non può fondare le proprie accuse unicamente sulle risultanze del lavoro svolto dai militari della Guardia di Finanza (anche quando questo si concluda con la redazione del Processo Verbale di Constatazione), ma devono essere effettuate altre indagini atte a provare l'evasione fiscale penalmente punibile.

➤ **La cartella di pagamento piena di errori è nulla**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 04/02/2015, n. 1952

Se la cartella di pagamento notificata è piena di errori, tali

da rendere incomprensibile la pretesa erariale al contribuente, è da considerarsi nulla *ab origine*.

➤ **Inefficaci le autocertificazioni prodotte dal contribuente in sede di contenzioso tributario**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 26/01/2015, n. 1290

Stando il divieto di produrre prove testimoniali nel processo tributario, sono altresì prive di qualsiasi effetto probatorio le *autocertificazioni* prodotte dal contribuente.

➤ **Sulla decadenza del bonus della "prima casa"**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 20/01/2015, n. 791

I benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" decadono se il contribuente non procede all'acquisto di un nuovo immobile entro un anno dall'alienazione. Questo anche quando il primo immobile è stato "restituito" entro il quinquennio al cedente originario

➤ **Chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sull'Imu dei terreni agricoli**

Agenzia delle Entrate – Ris. 03/02/2015, n. 2

Con questa recentissima Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che nei comuni "parzialmente montani", secondo il DL 4/2015 (v. sopra), l'esenzione dal pagamento dell'Imu in caso di comodato o affitto spetta soltanto quando anche il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore professionale.

3 – SCADENZE FINE FEBBRAIO 2015

16/02 - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2015 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio

16/02 - Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2014.

16/02 - Versamento del premio Inail relativo al saldo 2014 ed all'acconto 2015, in unica soluzione o come prima rata.

16/02 - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2014 (l'acconto è stato versato entro il 16/12/2014)

02/03 (*poiché il 28/2 cade di sabato*) - Trasmissione telematica della comunicazione annuale dati Iva 2014

02/03 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati, ai collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto*, ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione, della nuova certificazione unica (CU 2015) riguardante i compensi liquidati nel 2014 e le rispettive ritenute.

* * *